



ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA

SCHEMA DI CONTRATTO

**FORNITURA DI SISTEMA DI MUNGITURA ROBOTIZZATA
PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MEDICHE VETERINARIE (DIMEVET)**

F.to Erika Ercolani per La Dirigente Area Affari Generali, Appalti e Sanità
Dott.ssa Ersilia Barbieri

Publicato sul profilo del committente il 20.12.2019

INDICE

Art. 1 - OGGETTO

Art. 2 – DURATA

Art. 3 – INIZIO DELLE PRESTAZIONI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO

Art. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Art. 5 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Art. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Art. 7 – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA'

Art. 8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 10 – PENALI

Art. 11 - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Art. 12 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Art. 13 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 - RECESSO

Art. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE

Art. 16 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

Art. 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Art. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Art. 19 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 20 - SPESE

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Schema di contratto per la fornitura di sistema di mungitura robotizzata per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (Dimevet).

Oggi alle ore in Bologna, presso una sala dell'Area Affari Generali dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Via, davanti a me Dott., Ufficiale Rogante dell'Università, delegato con Decreto....., a ricevere e redigere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti i Signori:

- Dott..... nato a..... il e domiciliato per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), nel prosieguo denominata Università, il quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. del/oppure con Provvedimento del Direttore Generale n..... del che ha individuato le competenze proprie del Dirigente dell'Area, tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell'Area, nel prosieguo denominata Università;

- Sig. nato a il, in qualità di dell'Impresa (C.F. e P.I.) con sede legale in vian.;

(OPPURE: nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa)

- il Sig..... nato a..... il....., il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (*oppure*) generale dell'impresa..... C.F. o p. IVA....., con sede legale in, via..... giusta procura speciale (*oppure*) generale in data.....rep.n..... autenticata nella firma dal dottnotaio in, allegata in originale al presente atto sotto la lettera, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche impresa.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

- che con Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie del Rep. n. Prot. n. del sono stati approvati il Capitolato tecnico e la relazione tecnica illustrativa di progetto;
- che con provvedimento del Direttore Generale n., prot. n. del è stata disposta l'autorizzazione all'indizione ed espletamento di una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di sistema di mungitura robotizzata per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (Dimevet);
- che con provvedimento della Dirigente dell'Area Affari Generali Appalti e Sanità n./2019 del sono stati approvati il bando di gara, lo Schema di contratto ed il Disciplinare di gara ed i relativi allegati;
- che nelle date del si sono svolte le sedute pubbliche e riservate del RUP e

della Commissione incaricata alla valutazione e comparazione delle offerte, come risulta nei relativi verbali ai quali si fa rinvio;

- che con Provvedimento del Dirigente dell'Area Affari Generali Appalti e Sanità n. prot.del è stata disposta l'aggiudicazione procedura in oggetto all'impresa:
- che ha ottenuto il punteggio totale di _____ punti su 100, , per l'importo pari ad €, IVA esclusa;
- che in data....., a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa, dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- eventuali ulteriori premesse:

TUTTO CIO' PREMESSO,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti, della cui identità personale sono certo, nelle qualifiche sopra indicate mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto del contratto è la fornitura (comprensiva di consegna, installazione, collaudo, posa in opera, garanzia, assistenza tecnica, manutenzione e formazione) del sistema di mungitura robotizzata per le esigenze del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, la progettazione costruttiva ed i lavori per adeguamento locali secondo le disposizioni di dettaglio di cui:

- al capitolato speciale d'oneri sub lett.
- all'offerta tecnica dell'aggiudicatario, che viene richiamata integralmente anche se non materialmente allegata.

ART. 2 - DURATA

Il contratto è efficace dalla data di stipula o dal verbale di avvio di cui al successivo art. 3.

- Il tempo utile per il completamento della progettazione costruttiva non potrà eccedere i 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ordine di servizio da parte del RUP, salvo diverso termine fissato nel rispetto del capitolato.
- Il progetto costruttivo è approvato dalla stazione appaltante entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla avvenuta consegna del medesimo.
- Il tempo utile per il completamento dei lavori non potrà eccedere i 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
- il sistema di mungitura dovrà essere consegnato e installato entro 20 giorni naturali e consecutivi dal verbale di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento locali, salvo diverso termine comunicato dal RUP.
- Il sistema dovrà essere collaudato entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal termine dell'installazione, salvo diverso termine comunicato dal RUP.
- Dalla data del positivo collaudo del sistema, il contratto avrà una durata di 36 mesi o diversa durata connessa alla garanzia offerta.

Non è prevista facoltà di rinnovo del contratto né di proroga del contratto.

ART. 3 – INIZIO DELLE PRESTAZIONI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall'aggiudicazione nelle more della stipulazione dello stesso ai sensi dell'art. 32 co. 8, 9 e 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In tal caso, l'Università potrà ordinare all'operatore economico affidatario l'avvio di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del Direttore dell'esecuzione, nella quale sono indicate le attività da compiere.

L'operatore economico affidatario assume l'obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l'operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione delle attività ordinate dal Direttore dell'esecuzione, valutate secondo i prezzi indicati nell'offerta.

ART 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo del presente appalto, ammonta a: €(euro) **IVA esclusa**, di cui:

€ per la fornitura

€ 2.753,00 per la progettazione

€ per l'esecuzione dei lavori

€ 1.200,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

Ogni prezzo indicato in offerta si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura, articolata nelle sue varie prestazioni.

Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Università.

Il contratto si intende stipulato a corpo e il prezzo come determinato dall'offerta dell'appaltatore resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.

ART. 5 – OPZIONI E VARIAZIONI DEL CONTRATTO

L'Università può introdurre quelle modifiche al contratto che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

In particolare, ai sensi del co. 12 del medesimo articolo, l'Università, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 6 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio è interamente a carico dell'Appaltatore.

In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte negli altri articoli del Capitolato Tecnico, sono comprese:

- la responsabilità per danni cagionati ai beni dell'Università;
- la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito);

- la responsabilità per danni cagionati a terzi, all'Università o al personale Universitario dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'espletamento del servizio.

La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto dell'Università di Bologna, derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizze assicurative che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico.

Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'Opera

La suddetta polizza deve:

- prevedere una polizza assicurativa di responsabilità civile (RCT) con un "massimale unico" non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e una polizza assicurativa di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO), con un "massimale per sinistro/anno" non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e per persona Euro 1.000.000,00

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Secondo il disposto dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore incaricato della progettazione dovrà produrre una polizza RC Professionale. Tale polizza dovrà prevedere un massimale unico non inferiore ad € 100.000,00 e comprendere i maggiori costi per le varianti sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell'Assicurato.

Polizza CAR "Contractor's All Risk", secondo lo schema tipo 2.3 del D.M. 123/2004

L'appaltatore dovrà produrre polizza a copertura degli eventuali danni che può subire l'opera in fase di costruzione, compreso la responsabilità civile verso i terzi durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Tale polizza avrà validità dalla data di inizio lavori e terminerà alla data di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione dell'opera.

1) Opere ed impianti permanenti e temporanei	€ Valore di aggiudicazione della sezione lavori edili ed impiantistici
2) Opere preesistenti	////
3) Spese demolizione e sgombero	10% del valore di cui alla partita 1)

Responsabilità Civile verso terzi (comprensiva della clausola RC incrociata) € 500.000,00

Le polizze dovranno essere esibite all'Università di Bologna entro la data di avvio del servizio e essere valide per tutta la durata del servizio, restando fermo l'obbligo del soggetto stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;

Resta tuttavia inteso che:

- i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque egli stesso;

- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell'Università di Bologna;

- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università di Bologna e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

ART. 7 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Nel caso di accertamento da parte del direttore dell'esecuzione di inadempienze contributive e retributive dell'esecutore e del subappaltatore relative ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i..

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART. 8 - PAGAMENTI E FATTURAZIONI

L'Università provvede al pagamento a mezzo mandato esigibile tramite il proprio Istituto Cassiere entro 30 giorni dalla data ricevimento fattura. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell'Università, nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione. L'Appaltatore assumerà, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. L'Appaltatore comunicherà all'Università prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013, in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche. Le fatture saranno emesse trimestralmente e dovranno essere intestate a : ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE Via Tolara di Sopra 5040064 Ozzano Emilia (BO) e dovranno riportare i seguenti dati :

- 1PZQRX (codice univoco ufficio);
- CIG
- CUP: J56C18000450001
- numero di Contratto;
- dicitura: "Scissione di pagamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015";

- nota: "acquisto finanziato nell'ambito del progetto 'Dipartimenti di eccellenza' MIUR – L. 232/2016 quota a cofinanziamento".

Il pagamento è subordinato all'accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall'Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e alla Verifica degli Inadempimenti attraverso il servizio gestito dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, trattandosi di pagamento superiore a 5.000,00 Euro.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Università, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del Contratto.

Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalità di fatturazione, notificati all'impresa tramite PEC, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del DEC della fornitura, attestante l'avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ART. 9 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva, pari a €....., determinata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art.103, co. 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., detta cauzione definitiva può essere prestata sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, co. 2 e 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fidejussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, co. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene trattenuta dall'Università.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del presente contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Università, fermo restando quanto previsto nell'articolo 12 "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Università verso l'Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Università.

ART. 10 - PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Università si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna del progetto si applicherà la penale del 1 per mille dell'importo contrattuale salvo il diritto di risolvere il contratto qualora il ritardo superi i 10 giorni;
- per ogni giorno di ritardo naturale, successivo e continuo non giustificato nell'ultimazione dei lavori l'Università potrà applicare una penale pecuniaria, pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna e/o installazione dell'apparecchiatura, l'Università potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 10 giorni solari, decorsi i quali l'Università avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- per ogni giorno solare di ritardo nel collaudo rispetto a quanto previsto, l'Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita>, l'Università applica, per ogni violazione, una penale d'importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
- mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal contratto o dal capitolato: l'Amministrazione potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di € 500,00= ad un massimo di € 2.500,00=.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva o sull'importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell'Università alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L'Università si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della Società inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.

ART. 11 – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è-----.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, direzione, al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Dlgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il referente dell'Appaltatore per ogni questione relativa alla gestione del servizio e comunica all'Appaltatore tutte le informazioni relative all'esecuzione del servizio.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto collabora con la stazione appaltante, fornendo dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia, su richiesta dell'appaltatore, l'attestazione degli stati di avanzamento del noleggio.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Il Responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016.

La suddetta verifica ha lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

ART. 13 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università ha la facoltà di risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Università risolve il contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Responsabile Unico del Procedimento propone, altresì, la risoluzione del contratto per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare nei seguenti casi:

- collaudo negativo
- frode nella esecuzione del contratto;
- inadempimento delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione delle prestazioni e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del contratto;
- mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- sospensione delle prestazioni senza giustificato motivo;
- ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del contratto;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- applicazione di n.3 (tre) penalità;
- qualora l'Appaltatore in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- mancata presentazione della polizza assicurativa;
- cessione del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- cessione dell'Azienda del gestore, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- subappalto non autorizzato;
- violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandidi-gara/gare-di-appalto-e-vendita> ;

In caso di grave inadempimento o grave irregolarità agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all'Appaltatore dal Direttore dell'Esecuzione a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Università, inoltrata al domicilio eletto dall'Appaltatore.

Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del

Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all'inadempimento che l'Università dovrà sostenere.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio.

ART. 14 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs 50/2016, l'Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'Appaltatore:

- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dell'art. 1464 c.c.

L'Appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l'Università intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.

L'Università si riserva, altresì, di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.

L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto.

E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto.

Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle norme contrattuali poste a base della presente gara.

L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l'Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.

ART. 16 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

L'Appaltatore è obbligato al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore dichiara, ai fini dell'esecuzione del contratto, di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza del lavoro, e si obbliga ad osservare e far osservare a tutto il personale operante in

cantiere durante l'esecuzione dei lavori il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), unitamente a tutte le altre cautele e/o misure necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi.

ART. 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Università, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Università medesima. L'Università si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Università quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del *Contratto medesimo*, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del *fornitore* da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa dell'appaltatore _____ per i Clienti è reperibile alla *pagina web* _____.

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente *contratto*, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

ART. 19 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010.

Il contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c. c. in tutti i casi in cui le transazioni relative alla commessa in oggetto sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste italiane SpA.

ART. 20 – SPESE

Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente contratto, nonché eventuali altri costi per copie o adempimenti connessi, sono interamente a carico dell'Appaltatore.

Il presente contratto è soggetto a registrazione a tassa fissa pari ad **euro 200** (duecentoeuro) ai sensi dell'art.11 parte I tariffa DPR 131/89, nonché ad imposta di bollo pari ad **euro 45,00** (quarantacinqueeuro) che viene assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Int. Fin. 4.05.93 n. 11712.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione o all'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna.